

VERBALE DI ACCORDO

Per la richiesta di concessione di ulteriori 12 settimane
dell'assegno ordinario del FIS per emergenza COVID-19

(Ai sensi dell'art. 1, c. 300, L. 178/20)

A. TESTONI spa, con sede in Funo di Argelato (BO), Via F.lli Rosselli 2 e unità locali in Granarolo dell'Emilia - Loc. Cadriano (BO), Via Bruno Buozi 54-56-58; in Roma (RM), Via del Babuino 152; in Roma (RM), Via del Borgognona 21; in Locate di Triulzi (MI), Via Milano 5 - Unità 109 e in Settimo Torinese (TO), Via Torino 160, nella persona del dott. Massimo Bettio, legale rappresentante, assistito da Confcommercio Ascom Bologna, nella persona del Dott. Franco Entilli

e

Filcams Cgil, nella persona del Sig. Luca De Zolt; Fisascat CISL, nella persona della Sig.ra Gloria Proia, Uiltucs Uil, nella persona del Sig. Stefano Franzoni

Premesso che:

- a. A. Testoni SPA, con sede in Funo di Argelato (BO), Via F.lli Rosselli 2 e unità locali in Granarolo dell'Emilia - Loc. Cadriano (BO), Via Bruno Buozi 54-56-58; in Roma (RM), Via del Babuino 152; in Roma (RM), Via del Borgognona 21; in Locate di Triulzi (MI), Via Milano 5 - Unità 109 e in Settimo Torinese (TO), Via Torino 160, è inquadrata nel settore Commercio, applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Terziario ed occupa attualmente n. 18 unità lavorative;
- b. La Società applica per 17 dipendenti un orario di lavoro ordinario settimanale full-time pari a n. 40 ore e per n. 1 dipendente un orario di lavoro ordinario settimanale part-time pari a n. 28 ore;
- c. La Società ha comunicato in data 8 gennaio 2021 l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere l'accesso all'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale, ai sensi dell'art.1 comma 300 della L. 178/2020, in favore di tutti i lavoratori dipendenti;
- d. Il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare l'accesso all'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid-19 e degli effetti prodotti su ordinativi, commesse, produzione e fermo attività;
- e. Tenuto conto di avere richiesto l'autorizzazione alla concessione delle 6 settimane di Assegno Ordinario COVID previste dalla Legge 176/2020, si ravvisa la necessità di richiedere **ulteriori 12 settimane** di assegno ordinario del FIS per emergenza COVID-19 (Art. 1, c. 300, L. 178 del 30 dicembre 2020).

Tutto ciò premesso, le Parti

Convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. Le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con l'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale;
3. Le Parti, a fronte della sospensione e riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alle **ulteriori 12 settimane** di assegno ordinario del FIS ai sensi dell'art 1, comma 300, della L. n 178/2020;
4. Ai lavoratori comandati in riduzione e sospensione dell'orario, sarà garantito il principio dell'equa

a. testoni S.p.A. con socio unico

Sede Legale e Operativa: Via F.lli Rosselli, 2 - 40050 Funo di Argelato (BO) - Italy

Tel. +39-051-8901711 - Fax +39-051-8901740 - www.testoni.com

Capitale Sociale € 5.018.542 I.V. - Registro

o Imprese Bo / Cod. fisc. / P.I. 00300560372 - R.E.A. n. 193722



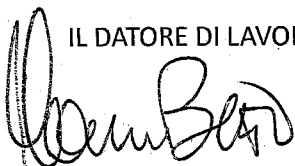
rotazione nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;

5. Il periodo di intervento decorrerà **dall'11 gennaio 2021** per un massimo di **12 settimane**, anche non consecutive, tenuto conto dei periodi precedentemente utilizzati/autorizzati sempre con causale Covid successivi all'11 gennaio 2021, comunque da esaurirsi entro il 30 giugno 2021, ai sensi dell'art 1, comma 300 della L. 178/20.
6. La richiesta interesserà tutti i lavoratori indicati nelle premesse e determinerà la riduzione e/o la sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;
7. L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione;
8. Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
9. Gli istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'Azienda, ad eccezione del TFR che maturerà per intero, matureranno secondo i criteri previsti dal CCNL applicato in funzione dei periodi di attività svolta in ciascun mese di applicazione del presente accordo;
10. L'azienda si impegna ad anticipare ai lavoratori gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione a carico dell'Inps;
11. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19;
12. I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa;
13. Le Parti si danno atto che la momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.

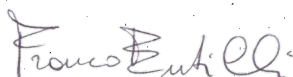
Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento all'assegno ordinario del Fondo integrazione Salariale

Letto, confermato e sottoscritto 12.01.2021

IL DATORE DI LAVORO



CONFCOMMERCIO BOLOGNA



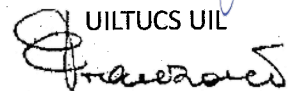
FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL



a. testoni S.p.A. con socio unico

Sede Legale e Operativa: Via F.lli Rosselli, 2 - 40050 Fano di Argelato (BO) - Italy

Tel. +39-051-8901711 - Fax +39-051-8901740 - www.testoni.com

Capitale Sociale € 5.018.542 I.V. - Registro

o Imprese Bo / Cod. fisc. / P.I. 00300560372 - R.E.A. n. 193722